



CODICE PENALE

Art. 100 c.p.

Recidiva facoltativa

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 aprile 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Primo — Dei reati in generale
Titolo	Quarto — Del reo e della persona offesa dal reato
Capo	II — Della recidiva, dell'abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-100-recidiva-facoltativa/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it